Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) PERSANO

Seduta del 29/06/2021

FATTO

Nel presente procedimento, la parte ricorrente afferma di aver stipulato con l'intermediario in data 11 luglio 2014 il contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio n. ***658, estinto anticipatamente alla rata n. 54 di 120. A fronte di tale estinzione anticipata, l'intermediario non ha provveduto a restituire gli oneri economici connessi al medesimo contratto in proporzione alle rate residue, secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*.
Il ricorrente chiede, dunque, che venga accertato e dichiarato il proprio diritto alla ripetizione della somma complessiva di € 1.222,00 con rivalutazione ed interessi legali fino al soddisfo e oltre le spese di assistenza legale quantificate in € 1.620,00, oltre accessori di legge.
Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso ed eccepisce quanto segue:

- che il contratto in questione, stipulato il 11/07/2014, è stato estinto alla rata n. 54 di 120 con decorrenza 31/03/2019;
- di aver rimborsato in sede di conteggio estintivo la somma di € 114,18 a titolo di commissioni di gestione non maturate e di aver offerto in riscontro al reclamo l'ulteriore somma di € 654,08, non accettata dalla cliente;

- la conformità del proprio operato in sede di estinzione anticipata alle istruzioni fornite tempo per tempo dalla Banca d'Italia e la non applicabilità nel caso di specie della cd. sentenza *Lexitor;*
- la non ripetibilità della voce di costo *"oneri erariali ed altre spese amministrative (per recupero spese postali e di notifica dei contratti presso l'ente pensionistico)* " poiché riferita all'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 60/73 ed alle spese postali e di notifica dei contratti presso l'ATC o l'Ente pensionistico, trattandosi di spese corrisposte a terzi o versate dalla scrivente all'erario e la disponibilità a fornire la prova degli importi riconosciuti ai soggetti notificatori a dimostrazione che si tratta di spese distratte a terzi;
- la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese che sono state corrisposte a terzi (commissioni di intermediazione);
- che le commissioni di attivazione hanno natura *up front* e sono percepite a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende;
- che, con riferimento alle commissioni di gestione, quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo (€ 114,18) è stato calcolato seguendo i criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, che impongono la contabilizzazione delle attività finanziarie e, nello specifico, dei crediti verso la clientela, secondo il criterio del costo ammortizzato,
- la disponibilità a rimborsare l'ulteriore somma di € 654,08 (non accettata dal cliente) calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*;
- che le spese di istruttoria fanno riferimento ad una mera e formale attività di pre-analisi, quindi non hanno natura ricorrente a carico della cliente;
- che il costo della polizza rischio vita è stato sostenuto direttamente dall'intermediario, pertanto, poichè i premi assicurativi sono stati pagati interamente e direttamente dalla banca, con la conseguenza che alla cliente finanziata non spetta alcun rimborso in caso di anticipata estinzione;
- che, con riferimento all'asserita vessatorietà della clausola di cui al punto 4.2 delle Condizioni Generali del Contratto, nella parte in cui esclude la ripetizione degli importi indicati alle lettere A), B), E) e F), la stessa deve ritenersi legittima poiché il cliente ha espressamente accettato e specificamente approvato ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.;
- che, quanto al rimborso delle spese legali, venga negato il diritto tenuto conto che la materia trattata non è particolarmente complessa e considerato il carattere ormai seriale delle controversie sul tema.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla restituzione delle commissioni e degli oneri non corrisposti in sede di estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.
Tale restituzione è prevista dall'art. 125-*sexies* TUB, norma la cui natura imperativa, quindi non derogabile dalle parti, è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016).

Deve questo Collegio fare presente che il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d. *recurring*) e della non rimborsabilità dei costi *up front*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto, è da considerarsi superato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18. In tale sentenza la Corte ha statuito che "*occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".
A seguito di tale sentenza, nella Decisione n. 26525/2019 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.
- "*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, si argomenta per tale fattispecie che: "*non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art. 125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi*.
Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.
Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

Con riguardo ai ricorsi già decisi e/o pendenti, nella pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 sono enunciati i due principi:

- "*Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring*".
- "*Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring*".

Il Collegio ha precisato che se nel primo ricorso il cliente ha chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring* deve comunque pervenirsi alla conclusione dell'inammissibilità del nuovo ricorso perché la presentazione di un secondo ricorso avente ad oggetto una ulteriore posta creditoria discendente dallo stesso fatto costitutivo comporterebbe la violazione del principio di infrazionabilità della domanda. Sempre a motivo della infrazionabilità della domanda "*deve escludersi la possibilità che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporne un altro separato ai fini del rimborso dei costi up front, magari invocando la riunione dei ricorsi, salva la possibilità di rinunciare a entrambi e proporre successivamente un ricorso unitario volto alla retrocessione di tutti i costi ripetibili in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento*".

Oggetto della presente controversia, in particolare, è un contratto di finanziamento estinto anticipatamente dopo il pagamento di 54 rate su 120 complessive previste in contratto.

Nel caso di specie non risulta la presentazione all'ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame, con i quali era già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell'estinzione anticipata.

Le richieste formulate dal ricorrente attengono al rimborso *pro quota* delle clausole descritte alle lettere A, B, E, F del prospetto economico di cui alle condizioni contrattuali in atti.

In merito alle voci di costo per le quali è richiesta la restituzione della quota non maturata, dalla descrizione presente in contratto, avuto riguardo agli orientamenti consolidati dei Collegi ABF, si ottiene la seguente classificazione:

- le Spese di istruttoria di cui alla lett. A) del prospetto economico hanno natura *up front*;
- la Commissione di attivazione di cui alla lett. B) del prospetto economico ha natura *recurring;*
- gli Oneri erariali e le altre spese amministrative di cui alla lett. E) del prospetto economico hanno natura *recurring;*
- la Commissione di intermediazione di cui alla lett. F) del prospetto economico deve essere considerata *upfront.*

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 12.886,86	*Tasso di interesse annuale*	6,45%
Durata del prestito in anni	10	*Importo rata*	146,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	55,00%
Data di inizio del prestito	01/10/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	33,28%

rate pagate	54	rate residue	66	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria (A)				350,00	Upfront	3,28%	116,48		116,48
Commissioni di attivazione (B)				613,20	Recurring	55,00%	337,26		337,26
Oneri erariali e altre spese amministrative (E)				32,22	Recurring	55,00%	17,72		17,72
Commissioni di intermediazione (F)				1.226,40	Upfront	33,28%	408,14		408,14
Totale									879,61

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

La domanda, pertanto, merita accoglimento nei limiti dell'importo di € 880,00 (importo arrotondato in seguito alle modifiche alle Disposizioni ABF in vigore dal 1.10.2020), oltre interessi legali a decorrere dal reclamo al saldo (Collegio di coordinamento n. 5304/13, secondo cui *"Il rimborso, infatti, deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, con la conseguenza che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione"*).

Non può trovare accoglimento la domanda accessoria di refusione delle spese di assistenza legale, conformemente al consolidato orientamento di questo Arbitro.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 880,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA